



**DECRETO n. 302 /2021**

**Decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 – Obbligo di possesso del "Green Pass" al personale per l'accesso ai luoghi di lavoro negli uffici giudiziari.**

**Comunicazione ex articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19**

**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Visto** il D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*;

**letto** l'art. 13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 recante *Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma Nazionale-DGC*;

**visto, il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021), che ha modificato il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, estendendo l'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) e prevedendo, a far data dal prossimo 15 ottobre e fino alla cessazione dello stato di emergenza (fissato al 31 dicembre c.a.), l'obbligo per il personale delle pubbliche amministrazioni, sia di magistratura (togata ed onoraria) che amministrativo, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, attestante le seguenti condizioni:

- 1) avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2, dalla data della somministrazione della prima dose;
- 2) avvenuta guarigione da COVID-19 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- 3) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo;

letti e qui richiamati il decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 in G.U. n.226, artt. 1 e 2 recanti disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico per il personale amministrativo e per il personale di magistratura;

**letto** e qui richiamato il decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139, pubblicato in G.U. n. 241 del giorno 8 ottobre 2021, e in particolare l'art. 3, il quale introduce l'art. 9-*octies* al d.l. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, il quale, in ordine alle *Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro*, in particolare dispone che in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le

comunicazione di cui al comma 6 dell'art. 9-quinquies e al comma 6 dell'art. 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative;

**letto** e qui richiamato l'art. 9 del citato decreto-legge n. 139, recante *disposizioni in materia di protezione dei dati personali*, che all'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, inserisce il comma 1-bis, il quale così dispone: *il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (...) è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti;*

**visto** il D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid 19 da parte del personale;

**visto** il provvedimento n. 960/prot.ris/S/AAGG del 13 ottobre 2021 a firma congiunta del Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli;

**Atteso che** il predetto obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o istituzionali che per lo svolgimento della propria attività hanno diritto di accesso presso gli Uffici e Servizi senza preventiva autorizzazione.

A titolo esemplificativo si possono individuare le seguenti categorie di soggetti:

1. Giudici popolari,
2. tirocinanti,
3. personale esterno in carico al locale CISIA per le attività di digitalizzazione di atti processuali,
4. chi svolge lavori di pubblica utilità,
5. addetti alla stenotipia,
6. in genere, qualsiasi lavoratore che si rechi in questo Ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (come gli addetti alla manutenzione, i baristi all'interno degli spacci, i fornitori, i corrieri).

**Ritenuto che** appare opportuno evidenziare che il lavoratore che dovesse presentarsi sul luogo di lavoro sprovvisto di green pass o privo della certificazione di esenzione dalla vaccinazione sarà considerato, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del citato D.L., assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione verde.

**Valutato** che i soggetti dichiarati esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti dalle circolari del ministero della salute n. 35309 e 35444 rispettivamente del 4 e 5 agosto 2021, devono trasmettere la documentazione sanitaria relativa alla suddetta certificazione (di cui alla precedente comunicazione del 01.10.2021) al medico competente di questo Tribunale – e non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

**Ritenuto che** resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - possa informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche. Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9-quinquies del decreto legge n. 52 del 2021.

**Considerato che** sono esclusi dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici gli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare, ed i soggetti dichiarati esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti dalle circolari del ministero della salute n. 35309 e 35444 rispettivamente del 4 e 5 agosto 2021, (di cui alla precedente comunicazione del 01.10.2021).

**Considerato**, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, sussistono presso questo Tribunale particolari esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro (attività giurisdizionale connessa alla garanzia dei diritti costituzionalmente protetti)

**Ritenuta** la necessità di adottare, in via d'urgenza - anche nell'ambito della doverosa integrazione delle misure di tutela già previste in materia di prevenzione dal rischio Covid-19- generali disposizioni organizzative attuative dell'indicato disposto normativo, cui seguiranno ulteriori misure per la disciplina di dettaglio, in coerenza con le linee guida dettate dal DPCM del 12/10/2021 e, per il personale di magistratura, con le determinazioni adottate dal Procuratore generale presso la Corte di Appello

### **DISPONGO**

**che** il personale di magistratura ordinaria, onoraria, il personale amministrativo, il personale UNEP e i tirocinanti ex art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge n. 9 agosto 2013 n. 98, vorranno rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'art. 9-*quinquies* D.L. 127/2021, nello specifico trasmettere formale comunicazione, debitamente sottoscritta, di non essere in possesso della certificazione verde COVID 19 ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 9-*quinquies* citato e, segnatamente, di appartenere alla categoria dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata (secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute) dai medici vaccinatori dei servizi sanitari regionali e dai medici di medicina generale che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione COVID 19, **entro e non oltre le ore 14,00 del 14 ottobre p.v.** o, comunque, fino al 31 dicembre al verificarsi della condizione. In quest'ultimo caso, alla comunicazione, l'interessato, dovrà produrre anche la certificazione sanitaria di cui sopra che sarà, ad opera del personale incaricato, successivamente trasmessa al Medico competente alla sorveglianza sanitaria.

Le prefate comunicazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo p.e.o. [prot.tribunale.napoli@giustizia.it](mailto:prot.tribunale.napoli@giustizia.it), avendo cura di compilare l'allegato modulo e di indicare nell'oggetto del messaggio di posta elettronica la seguente dicitura "*Comunicazione di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 – NOME/COGNOME – QUALIFICA (magistrato/amministrativo)*";

### **INFORMANO**

**che il personale amministrativo**, che effettua la comunicazione preventiva, conformemente a quanto sopra disposto, di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, dovrà essere considerato assente ingiustificato fino al rientro in servizio; la comunicazione preventiva non comporterà conseguenze disciplinari e sarà garantito il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; le giornate di assenza ingiustificata sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti; non sarà, pertanto, dovuta la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento di carattere fisso e continuativo comunque denominato, né di carattere accessorio, indennitario o previdenziale; il relativo periodo non potrà essere computato ai fini della anzianità di servizio né per la maturazione di avanzamenti o progressioni economiche;

che questo Tribunale dovrà dare comunicazione dell'assenza ingiustificata in discorso alla Ragioneria Territoriale dello Stato per le attività di competenza in materia di trattamento economico e al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria per la trascrizione sullo stato matricolare del dipendente;

**che il personale di magistratura** che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ovvero risulti privo della stessa al momento della verifica, sarà allontanato e dovrà essere considerato assente ingiustificato, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla data di presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;

**che la novella normativa introduce anche un comune meccanismo sanzionatorio**, stabilendo che, nel caso in cui l'accertamento, manualmente a campione, sia svolto dopo l'accesso alla sede, in violazione delle suddette disposizioni, oltre alle conseguenze sopra descritte, è punito con la sanzione amministrativa della ammenda da euro 600,00 ad euro 1.500,00 (art. 4 D.L. 23 marzo 2020), irrogata dal Prefetto e la condotta sarà passibile di valutazione disciplinare;

che il personale in possesso di certificazione verde COVID-19 ovvero dichiarato esente deve, in ogni caso, continuare a rispettare le misure di prevenzione e ad osservare tutte le precauzioni precedentemente adottate per limitare la diffusione del contagio (distanziamento sociale, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, igiene delle mani, etc.);

che non vengono meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19, dovendo immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze.

Considerata l'assoluta rilevanza della novità normativa in oggetto e considerate le difficoltà che potranno incontrarsi nella fase di concreta applicazione della stessa articolata disciplina, si confida nel senso di collaborazione e di responsabilità di tutto il personale.

**Si comunichi unitamente a copia del citato D.P.C.M. 12 ottobre 2021**

- al Ministero della Giustizia - D.O.G.
- al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
- al Personale di Magistratura togata ed onoraria
- ai Giudici Popolari presso la Corte di Assise per il tramite del Responsabile delle Sezioni
- al Personale amministrativo

della sede centrale, della sezione distaccata di Ischia e degli Uffici del Giudice di pace di Barra, Capri, Ischia e Procida.

- al Sig. Medico competente
- al Responsabile RR. SS. PP.
- per opportuna conoscenza

alle OO.SS., R. S. U. e R. L. S.

Nonché,

- al Sig. Direttore Generale dell'Ufficio per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli
- al Sig. Dirigente del CISIA – Napoli

per la diffusione e informazione ai loro dipendenti e ditte operanti presso il Tribunale di Napoli; al Responsabile della cancelleria della Corte di Assise per la informazione ai Giudici Popolari;

- al Direttore dell'Ufficio Innovazione per la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale di questo Tribunale e per la comunicazione ai Tirocinanti;
- ai Direttori dei due settori penali per la comunicazione ai soggetti che svolgono lavori di pubblica utilità, presso questo Ufficio giudiziario;
- ai responsabili delle ditte di stenotipia operanti presso il Tribunale di Napoli.

**Segue – per doverosa comunicazione - informativa sul trattamento dei dati personali.**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**dr. Fabio IAPPELLI**

**PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**dr.ssa Elisabetta GARZO**

## **Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)**

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale interessato dall'attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall'art. 9 quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, mediante il controllo sulle certificazioni verdi, sia in forma cartacea che digitale, attraverso dispositivi informatici messi a disposizione dall'Amministrazione.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente delegato, in qualità di soggetto che effettua le verifiche.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte del Datore di Lavoro ex D.L.gs 81/08 o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "Green Pass") in corso di validità, del personale delle amministrazioni pubbliche e che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, per consentire agli stessi l'accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127.

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del personale delle amministrazioni pubbliche e che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica. Più in particolare, saranno trattati i dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale (dipendente o non dipendente) e l'Ufficio o Servizio presso cui viene prestato il servizio; dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

I dati personali del personale oggetto di trattamento sono quelli già presenti nel sistema informativo dell'anagrafica del personale dipendente a disposizione del Titolare. I dati personali del personale che accede al altro titolo nella sede di lavoro, oggetto di trattamento, sono quelli già presenti nelle autorizzazioni rilasciate per autorizzare l'accesso nella sede dell'Ufficio o Servizio.

Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione con la App "VerificaC19" che è l'app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l'Emergenza COVID-19, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell'autenticità delle "Certificazioni verdi COVID-19" prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale "DGC" del Ministero della Salute e dei "Certificati europei digitali COVID" ("EU Digital COVID Certificate") rilasciati dagli altri stati membri dell'Unione Europea. L'app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell'utente e della normativa vigente, in particolare del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, nonché delle specifiche tecniche europee "Digital COVID Certificate" approvate dall'"eHealth Network" dell'Unione Europea.

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l'interconnessione con l'app "VerificaC19" che consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle Certificazioni verdi COVID-19 e degli "EU Digital COVID Certificate" attraverso la lettura del codice "QR" del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate. La app, infatti, effettua la verifica in modalità offline ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata. La verifica dell'autenticità del certificato presuppone che la app possa accedere almeno una volta al giorno al back end della piattaforma nazionale "DGC", collegato al gateway europeo (DGCG), dove sono rese disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare gli "EU Digital COVID Certificate" emessi.

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati e si articola nelle seguenti fasi: il soggetto che deve verificare la certificazione chiede all'utente di mostrare il QR code del suo certificato; utilizzando la app viene letto il QR code e ne viene verificata l'autenticità utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato; una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell' "EU Digital COVID Certificate" la app mostra le informazioni principali in esso contenute: nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato;

validità del certificato; la validità del certificato viene verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le "Certificazioni verdi COVID-19"; **il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla app "VerificaC19" eventualmente confrontandoli con quelli di un documento di identità mostrato dall'interessato**; gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla app, non saranno in alcun modo conservati nei sistemi informativi del Ministero della Giustizia;

i dati relativi al personale in servizio saranno trascritti e custoditi adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.

I dati personali, trattati unicamente per il con seguito delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal datore di lavoro a soggetti terzi.

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, **non sarà conservato da parte del datore di lavoro o suo delegato che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19, salvo quanto necessario per garantire i procedimenti connessi alle assenze ingiustificate a carico dei lavoratori da cui consegue la mancata corresponsione della retribuzione e di altro compenso o emolumento comunque denominato.**

I dati personali comuni del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche e di coloro i quali a qualsiasi titolo accedono agli Uffici e Servizi dell'amministrazione per prestare attività lavorativa o di formazione o di volontariato, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nei contratti o nelle autorizzazioni all'accesso alle strutture, continueranno ad essere conservati nei sistemi del Ministero della Giustizia.

**L'uso di dispositivi informatici dove è installata la app VerificaC19 è strettamente limitato agli usi necessari a consentire la verifica.**

I cookie di sessione utilizzati saranno esclusivamente quelli dedicati al funzionamento della app. Non saranno previste l'installazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito.

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell'esistenza dei dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; il periodo di conservazione; b) il diritto di rettifica (art. 16); c) il diritto alla cancellazione (art. 17); d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18); In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.